

PROVINCIA DI LECCE



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 6
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	pag. 6
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 6
ART. 2 – APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	pag. 6
CAPO II – IL CONSIGLIO PROVINCIALE	pag. 6
ART. 3 – IL CONSIGLIO PROVINCIALE	pag. 6
ART. 4 - SEDE	pag. 6
ART. 5 – AUTONOMIA DEL CONSIGLIO	pag. 6
ART. 6 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO	pag. 7
TITOLO II – I CONSIGLIERI	pag. 7
CAPO I - INIZIO E CESSAZIONE DALLA CARICA	pag. 7
ART. 7 – ENTRATA IN CARICA	pag. 7
ART. 8 - DIMISSIONI	pag. 7
ART. 9 - DECADENZA	pag. 8
ART. 10 – RIMOZIONE E SOSPENSIONE	pag. 8
CAPO II – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI	pag. 8
ART. 11 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	pag. 8
ART. 12 – DIRITTO AL RILASCIO DI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI	pag. 8
ART. 13 – RIMBORSI, SPESE ED INDENNITA’ DI MISSIONE - ASSICURAZIONE	pag. 9
ART. 14 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA	pag. 9
TITOLO III – ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO	pag. 9
CAPO I - NORME GENERALI	pag. 9
ART. 15 - ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO	pag. 9
CAPO II - I GRUPPI CONSILIARI	pag. 9
ART. 16 - COSTITUZIONE	pag. 9
ART. 17 – FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	pag. 10
CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI	pag. 10
ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI	pag. 10
ART. 19 – MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI	pag. 10
ART. 20 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI	pag. 10
ART. 21 – ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI	pag. 11
ART. 22 – PROGRAMMAZIONE DELLE SEDUTE	pag. 11
ART. 23 - CONVOCAZIONE	pag. 11
ART. 24 - ORDINE DEL GIORNO	pag. 11

ART. 25 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE	pag. 12
ART. 26 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	pag. 12
ART. 27 – ATTRIBUZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI	pag. 12
ART. 28 – SEDUTE CONGIUNTE	pag. 12
ART. 29 – SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE	pag. 12
ART. 30 - VERBALI DELLA COMMISSIONE	pag. 13
ART. 31 – COMMISSIONI SPECIALI	pag. 13
CAPO IV - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO	pag. 13
ART. 32 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	pag. 13
TITOLO IV – LAVORI DEL CONSIGLIO	pag. 14
CAPO I – POTERE DI INIZIATIVA	pag. 14
ART. 33 - INIZIATIVA	pag. 14
ART. 34 – INIZIATIVA POPOLARE	pag. 14
ART. 35 – ESAME DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE	pag. 14
ART. 36 – INIZIATIVA COMUNALE	pag. 15
ART. 37 – PETIZIONI POPOLARI	pag. 15
ART. 38 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE	pag. 15
CAPO II – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E O.d.G.	pag. 16
ART. 39 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E CALENDARIO DELLE SEDUTE	pag. 16
ART. 40 – ADOZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI	pag. 16
ART. 41 - VARIAZIONI AL PROGRAMMA DEI LAVORI	pag. 16
ART. 42 - ORDINE DEL GIORNO	pag. 16
ART. 43 – LINEE PROGRAMMATICHE	pag. 16
CAPO III – DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	pag. 17
ART. 44 – SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE	pag. 17
ART. 45 – SEDUTE PUBBLICHE E SEDUTE SEGRETE	pag. 17
ART. 46 – SEDUTE APERTE	pag. 17
ART. 47 – CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE	pag. 17
ART. 48 – CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE	pag. 18
ART. 49 – PUBBLICITA’ E INVIO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE	pag. 18
ART. 50 – PRESIDENZA DELLE SEDUTE	pag. 18
ART. 51 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO	pag. 18
ART. 52 - DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI	pag. 19
ART. 53 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL SEGRETARIO E DI SOGGETTI	pag. 19
CAPO IV – SVOLGIMENTO DEI LAVORI	pag. 19
ART. 54 - APERTURA DELLA SEDUTA – SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE	pag. 19
ART. 55 – SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE	pag. 20
ART. 56 – APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE	pag. 20

ART. 57 – COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E INTERVENTI COMMEMORATIVI	pag. 20
ART. 58 – NUMERO E DURATA DEGLI INTERVENTI	pag. 20
ART. 59 – MOZIONE D’ORDINE	pag. 21
ART. 60 – QUESTIONE SOSPENSIVA E QUESTIONE PREGIUDIZIALE	pag. 21
ART. 61 – FATTO PERSONALE E FATTO LESIVO DELLA ONORABILITA’	pag. 21
ART. 62 – RICHIAMI ALL’ ARGOMENTO	pag. 22
ART. 63 – RICHIAMI AL REGOLAMENTO	pag. 22
ART. 64 – DIVIETO DI INTERRUZIONE O RINVIO DELLA DISCUSSIONE	pag. 22
ART. 65 – DINIEGO DI ACCETTAZIONE E SVOLGIMENTO DI STRUMENTI REGOLAMENTARI	pag. 22
ART. 66 – DISCUSSIONE GENERALE	pag. 22
ART. 67 - ORDINI DEL GIORNO	pag. 22
ART. 68 – DISCUSSIONE SUGLI ARTICOLI O SU SINGOLE PARTI O PARAGRAFI DELLA PROPOSTA	pag. 23
ART. 69 – REPLICHE E DICHIARAZIONI DI VOTO	pag. 23
ART. 70 – PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI EMENDAMENTI	pag. 23
 CAPO V – DELLA VOTAZIONE	pag. 23
ART. 71 - VOTAZIONE	pag. 23
ART. 72 – VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO	pag. 24
ART. 73 - VOTAZIONE PER APPELLO NIMINALE	pag. 24
ART. 74 – VOTAZIONE SEGRETA	pag. 24
ART. 75 – DICHIARAZIONE DI NON PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE	pag. 24
ART. 76 – VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI	pag. 25
ART. 77 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI	pag. 25
ART. 78 – DIVIETO DI PARLARE IN CORSO DI VOTAZIONE	pag. 25
ART. 79 – ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE	pag. 25
ART. 80 – PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE	pag. 25
ART. 81 – CORREZIONI FORMALI	pag. 25
 CAPO VI – ORDINE DELLE SEDUTE	pag. 26
ART. 82 – ORDINE NELLE SEDUTE	pag. 26
ART. 83 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	pag. 26
ART. 84 – TUMULTO IN AULA	pag. 26
 CAPO VII – VERBALIZZAZIONE	pag. 26
ART. 85 – PROCESSO VERBALE	pag. 26
ART. 86 – CONTENUTO DEL VERBALE	pag. 26
ART. 87 – DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE DEL VERBALE	pag. 27
ART. 88 – PUBBLICITA’ DELLE DELIBERAZIONI	pag. 27
 TITOLO V – I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO	pag. 27
CAPO I – STRUMENTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO	pag. 27

ART. 89 – INTERROGAZIONI - PRESENTAZIONE	pag. 27
ART. 90 – INTERPELLANZE - PRESENTAZIONE	pag. 28
ART. 91 – DISCUSSIONE DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE	pag. 28
ART. 92 – SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE	pag. 28
ART. 93 – REPLICA DELL’INTERROGANTE O DELL’INTERPELLANTE	pag. 28
ART. 94 – QUESTION – TIME – PRESENTAZIONE DISCUSSIONE	pag. 28
ART. 95 - MOZIONI	pag. 29
ART. 96 – DISCUSSIONE UNICA E VOTAZIONE DI PIU’ MOZIONI	pag. 29
ART. 97 - ORDINI DEL GIORNO - DELIBERE DI INDIRIZZO	pag. 29
ART. 98 – DISCUSSIONE CONGIUNTA DI MOZIONI, INTERPELLANZE, ED INTERROGAZIONI	pag. 29
ART. 99 – DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI	pag. 30
ART. 100 - RISOLUZIONI	pag. 30
 CAPO II – FUNZIONI DI CONTROLLO	pag. 30
ART. 101 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO	pag. 30
ART. 102 – CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE	pag. 30
ART. 103 – VERIFICHE SULLA GESTIONE	pag. 31
 CAPO III – NOMINE	pag. 31
ART. 104 – NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO	pag. 31
 TITOLO VI – NORMA FINALE E TRANSITORIA	pag. 32
ART. 105 - NORMA FINALE E TRANSITORIA	pag. 32

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni ai sensi della L. 7 Aprile 2014, n. 56, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto compatibile con la predetta Legge, dello Statuto della Provincia di Lecce, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 12/12/2014 e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è applicato secondo i criteri di interpretazione delle norme giuridiche.
2. Agli effetti del presente Regolamento, l'espressione "Presidente" è riferita al Presidente della Provincia.
3. Copia del Regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale a disposizione dei Consiglieri. Copia del Regolamento deve essere inviata a tutti i consiglieri eletti, in occasione della comunicazione dell'elezione.

CAPO II

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 3

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 4

SEDE

1. Il Consiglio si riunisce nella sala destinata allo scopo nella sede della Provincia.
2. Il Consiglio può essere altresì convocato in una sede diversa da quella abituale.
3. L'uso diverso della sede del Consiglio può essere autorizzato dal Presidente.

Art. 5

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale ha piena autonomia organizzativa e funzionale.
2. Al Consiglio Provinciale, per lo svolgimento della sua attività e di quella delle sue articolazioni sono assicurati locali, personale addetto ed una propria dotazione strumentale e finanziaria.
3. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. La quantificazione del fondo è determinata in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
4. Una quota del fondo di cui al precedente comma può essere utilizzata per far fronte alle seguenti spese:
 - a) Partecipazione alle attività delle Associazioni delle autonomie locali;
 - b) Partecipazione dei consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti alla carica istituzionale;
 - c) Patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio;
 - d) Rapporti con altri Consigli provinciali e Consigli comunali della provincia;
 - e) Pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;

- f) Organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;
 - g) Acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico e altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
 - h) Sostegno alle associazioni di promozione ambientale, culturale, di attività sportiva dilettantistica, di associazionismo solidale, operanti nelle municipalità della Provincia, per garantire l'importante ed insostituibile opera di aggregazione sociale e di mantenimento del tessuto civico delle realtà locali.
- Le somme sono gestite dal dirigente del Servizio su richiesta del Presidente.

Art. 6
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alla posizione giuridica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri e le cause di scioglimento e sospensione del Consiglio Provinciale sono stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio Provinciale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

TITOLO II
I CONSIGLIERI

CAPO I
INIZIO E CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 7
ENTRATA IN CARICA

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione.
2. La convalida dell'elezione dei Consiglieri viene effettuata nella prima adunanza del Consiglio Provinciale.
3. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere, entro e non oltre 10 giorni, il Consiglio Provinciale procede alla surroga nella prima adunanza successiva all'avvenuta cessazione, convalidando l'elezione del candidato che nella medesima lista ha riportato la cifra individuale ponderata più alta dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Art. 8
DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Nell'ipotesi in cui le dimissioni vengano presentate durante una seduta del Consiglio, verbalmente con la formula inequivocabile: "In questo momento rassegno le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale" il Segretario Generale provvederà alla verbalizzazione delle stesse ed alla immediata conseguente assunzione al protocollo dell'Ente.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 9
DECADENZA

1. Oltre che per gli altri casi previsti dalla legge, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive.
2. Il Presidente, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa.
3. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto.
4. La deliberazione è depositata nella Segreteria Generale e notificata, ai sensi di legge, entro i cinque giorni successivi.

Art. 10
RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. Le cause di rimozione e sospensione dei Consiglieri dalla carica sono regolate dalla legge.
2. I Consiglieri rimossi dalla carica cessano le loro funzioni dalla data di notifica del provvedimento di rimozione.
3. Il Consigliere Provinciale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito della Provincia, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza della Provincia. Qualora la sospensione avvenga ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L. e successive modifiche, il Consiglio, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla relativa temporanea surroga, affidando la supplenza al candidato avente diritto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

CAPO II
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

Art. 11
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici della Provincia, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, nonché il rilascio di copie, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti formali della Provincia.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai responsabili dei singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi, preposti alla conservazione degli atti.

Art. 12
DIRITTO AL RILASCIO DI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI

1. La richiesta delle copie è effettuata dal Consigliere con domanda scritta al competente dirigente, contenente gli estremi dell'atto di cui si chiede copia, la dichiarazione che la copia stessa sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta, la data e la firma.
2. Il rilascio delle copie avviene entro il giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
3. Le copie vengono rilasciate in carta libera ed in esenzione dei diritti.
4. Sugli atti riservati per legge o regolamento, di cui comunque vengano a conoscenza i Consiglieri sono tenuti al segreto.
5. Per quanto non disciplinato si richiamano le leggi dello Stato, lo Statuto ed il Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 13

RIMBORSI, SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE - ASSICURAZIONE

1. In materia di spese di viaggio ed indennità di missione si rinvia alle disposizioni di legge e ministeriali nel tempo vigenti.
2. Ai Consiglieri residenti fuori della città di Lecce è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato nella misura stabilita dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il Consigliere che necessita di certificare al proprio datore di lavoro il numero di ore di presenza presso le sedi e gli uffici dell'Ente per ragioni inerenti al proprio mandato, al di fuori delle partecipazioni ai Consigli e alle Commissioni, può ottenere l'attestazione esclusivamente attraverso le risultanze delle timbrature del tesserino magnetico personale. Negli altri casi, anche ai fini del solo rimborso delle spese da parte dell'Ente, è sufficiente che il Consigliere attesti la propria presenza mediante autocertificazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Tale certificazione deve essere assunta all'ufficio protocollo dell'Ente, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta presenza. La mancata regolarizzazione comporta la decadenza dal beneficio.
4. La Provincia assicura i Consiglieri provinciali dai rischi assicurabili, connessi all'esercizio della carica rivestita.

Art. 14

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I Consiglieri sono tenuti a fornire all'Ente i dati necessari all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi della normativa vigente.

TITOLO III

ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 15

ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO

Sono articolazioni del Consiglio Provinciale: i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo..

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 16

COSTITUZIONE

1. Nella prima seduta successiva alla convalida, i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità di cui al comma 3, con una dichiarazione di adesione sottoscritta, da consegnare al Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.
2. Ciascun Consigliere non può partecipare a più di un Gruppo Consiliare.
3. I Gruppi corrispondono, per numero e denominazione, alle liste di appartenenza che abbiano partecipato alla consultazione elettorale. Il Consigliere o i Consiglieri che non intendano appartenere ad alcuno dei predetti Gruppi aderiscono al Gruppo Misto.
4. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo e del Vice Capogruppo, contestualmente alla dichiarazione di costituzione del Gruppo di cui al comma 1; con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni. In mancanza di tali comunicazioni

viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età, con turnazione trimestrale tra i componenti.

5. Di ogni modifica nella composizione dei Gruppi dovrà essere data comunicazione al Presidente per la conseguente presa d'atto da parte del Consiglio. Tale presa d'atto ha carattere meramente dichiarativo.

Art. 17

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

1. La Provincia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti secondo le norme dello Statuto, la disponibilità

dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni, nonché la sistemazione logistica degli stessi.

2. A ciascun Gruppo viene assegnato personale dipendente della Provincia. A ciascun Gruppo è consentito, altresì, di avvalersi, senza onere per la Provincia, di una persona di fiducia, la quale potrà prestare la propria opera a seguito di autorizzazione scritta del Presidente.

3. L'assegnazione del personale, dei locali e delle attrezzature ai Gruppi è effettuata secondo un criterio di adeguatezza in relazione alla consistenza numerica degli stessi.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 18

COMMISSIONI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio sono costituite due Commissioni Consiliari.

2. Le commissioni Consiliari esaminano preventivamente le proposte di deliberazioni presentate al Consiglio; verificano nell'ambito delle rispettive competenze, lo stato di attuazione dei piani, dei programmi generali e settoriali; hanno compiti di studio, elaborazione e programmazione, il tutto sulla base degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; formulano, quando lo ritengano opportuno e necessario o quando ne siano richieste dal Presidente, pareri e proposte per il Consiglio.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Art. 19

MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI

1. Le materie attribuite alla 1^a Commissione Consiliare sono le seguenti:

Affari Generali e Finanziari, Ordinamento, Statuto, Regolamenti, Assistenza Tecnica agli Enti Locali, Attuazione della Legge 56/2014.

2. Le materie attribuite alla 2^a Commissione Consiliare sono le seguenti: Patrimonio e Lavori Pubblici (Edilizia Scolastica, Viabilità), Trasporti, Programmazione della rete scolastica, Pianificazione territoriale, Tutela e valorizzazione dell'ambiente, ulteriori funzioni non fondamentali assegnate a seguito del riordino delle Province.

Art. 20

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Ciascun Consigliere può partecipare ad una sola Commissione Consiliare, potendo altresì partecipare alle sedute dell'altra Commissione senza diritto di voto.

2. L'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni Consiliari è effettuata, fin dove è possibile, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al numero di eletti nella lista di appartenenza. La proporzionalità è intesa con riferimento alle due Commissioni Consiliari considerate unitariamente.

3. La nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari è effettuata e comunicata per iscritto dai capigruppo consiliari entro 10 giorni dalla richiesta del Presidente, tenendo conto per quanto possibile delle indicazioni dei singoli Gruppi.
4. Con comunicazione del capogruppo è consentita la sostituzione dei componenti con altro consigliere dello stesso Gruppo. Le sostituzioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente e sono efficaci dal momento della comunicazione.
5. Le Commissioni Consiliari sono insediate dal Presidente, che presiede la prima seduta fino all'elezione del Presidente della Commissione.
6. Ogni Commissione Consiliare, a maggioranza assoluta, elegge un Presidente ed un vicepresidente con funzioni vicarie.
7. Il Presidente ha il diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto.
8. E' consentito che i componenti di una commissione consiliare, impediti a partecipare ad una seduta della medesima, si facciano sostituire, con delega scritta, da altro Consigliere. Non può essere delegato un consigliere che già faccia parte della stessa commissione, né è ammesso cumulo di deleghe in capo ad uno stesso consigliere.

Art. 21

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente assegna ogni proposta di deliberazione ad una Commissione Consiliare, in ragione della prevalente competenza.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni Consiliari possono procedere a consultazioni con enti locali, associazioni, disporre audizioni di funzionari della Provincia, esperti e rappresentanti della Provincia in enti, consorzi, istituzioni, aziende e società, avvalersi della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, nonché di altri esperti su argomenti di particolare rilevanza. Si avvalgono altresì dell'assistenza della Segreteria Generale.
3. Eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra le Commissioni Consiliari verranno risolti dal Presidente, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate e il Segretario Generale.

Art. 22

PROGRAMMAZIONE DELLE SEDUTE

Le Commissioni Consiliari, nel fissare il calendario delle proprie sedute, tengono conto della programmazione del Consiglio Provinciale. Le sedute rientranti nel calendario sono ordinarie. La Commissione Consiliare può altresì riunirsi in seduta straordinaria, ai sensi dei commi 3 e 4 del successivo art. 23, ogni qualvolta sia necessario ai fini dell'attività dell'Ente.

Art. 23

CONVOCAZIONE

1. La convocazione è effettuata con avviso scritto del Presidente della Commissione Consiliare, inviato per posta elettronica, almeno tre giorni liberi prima della seduta, ai componenti della stessa, ai Gruppi Consiliari, al Segretario Generale e al Direttore Generale.
2. Alle sedute delle Commissioni Consiliari partecipano, al fine del supporto tecnico, i dirigenti.
3. In casi di particolare necessità ed urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di 24 ore rispetto al giorno fissato per la seduta.
4. La Commissione può anche essere riunita su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti o del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 24

ORDINE DEL GIORNO

1. I Presidenti delle Commissioni danno precedenza, nella formazione dell'O.d.g., alle questioni che il Presidente sottopone al loro parere con dichiarazione d'urgenza. In tal caso la Commissione dovrà

esprimere il parere entro e non oltre il termine assegnato dal Presidente, comunque non inferiore alle 24 ore.

2. La Commissione, su proposta di tre componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiara urgente una questione fissando, in via preliminare, il termine entro cui la medesima dovrà esprimere il parere.

3. Qualora, nel termine stabilito, la Commissione non provveda a deliberare sulle questioni dichiarate urgenti ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio adotta la propria deliberazione, prescindendo dal parere medesimo.

Art. 25

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri che compongono la Commissione Consiliare. In seconda convocazione, da tenersi non prima di trenta minuti dalla prima, è richiesta la presenza di almeno tre Consiglieri componenti la stessa.

2. La Commissione si riunisce nell'apposita aula nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, con tolleranza di 15 minuti.

Art. 26

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Per ciascun oggetto posto all'O.d.g. delle proprie sedute, ogni Commissione potrà nominare un relatore incaricato di riferirne al Consiglio e di intervenire alla discussione in assemblea.

2. Ove occorra potrà essere redatta una relazione scritta. I componenti dissenzienti della Commissione potranno sempre fare constatare i motivi del proprio dissenso, anche presentando apposita relazione.

3. Per quanto non disposto nel presente Capo, si applicano le norme di cui al capo III del titolo IV del presente Regolamento.

Art. 27

ATTRIBUZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente della Commissione forma l'O.d.g., regola i lavori, disciplina i dibattiti della Commissione ed esercita le altre attribuzioni assegnate dal presente Regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la presidenza e le relative funzioni vengono assunte dal Consigliere anziano di età fra i componenti effettivi, all'inizio dell'adunanza, qualora si tratti di seduta già convocata.

Art. 28

SEDUTE CONGIUNTE

1. Le Commissioni Consiliari possono essere convocate insieme dai rispettivi Presidenti, d'intesa con il Presidente, anche a richiesta di quest'ultimo, per discutere argomenti di comune interesse o quando particolari circostanze lo suggeriscano.

2. La presidenza della seduta congiunta è assunta dal Presidente di Commissione più anziano di età.

3. In caso di seduta congiunta il numero legale si riferisce a ciascuna delle Commissioni. Al termine dei lavori, vengono effettuate distinte votazioni per ciascuna Commissione.

Art. 29

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segretario di ogni Commissione sono svolte da un dipendente di ruolo della Provincia, su disposizione del competente dirigente, previa intesa con il Presidente. Contestualmente si provvede anche alla nomina dei segretari supplenti.

2. Compete al segretario di ogni Commissione:

- trasmettere gli avvisi di convocazione con i relativi O.d.g.;
- predisporre quanto necessario per i lavori delle Commissioni;
- redigere il verbale delle riunioni indicando in esso, molto succintamente, i punti salienti della discussione e le decisioni adottate;
- raccogliere o conservare in ordine cronologico, previa numerazione, i verbali delle sedute con gli eventuali allegati;
- inviare sollecitamente il verbale della relativa seduta al dirigente del competente servizio che provvederà, entro i dieci giorni successivi, all'inoltro al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale, al Difensore Civico e al dirigente competente nella materia trattata.
- trasmettere, entro i cinque giorni successivi alla fine di ogni mese al dirigente del competente servizio, che provvederà alla relativa determinazione di liquidazione, i fogli di presenza delle sedute e le richieste di rimborso delle spese di viaggio, eventualmente sostenute dai componenti della Commissione per la partecipazione alle sedute.

3. In caso di contestuale assenza o di impedimento del segretario effettivo e supplente, la Commissione procede nei lavori con l'assistenza di un componente incaricato dal Presidente della Commissione.

Art. 30

VERBALI DELLA COMMISSIONE

I verbali originali delle Commissioni devono essere depositati, a cura dei rispettivi segretari, per essere messi a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta di visione e/o di copia, presso l'Ufficio del Consiglio.

Art. 31

COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, Commissioni Speciali di indagine e/o di inchiesta, con competenze, durata, composizione e funzionamento determinate dalla deliberazione istitutiva. Le risultanze vengono sottoposte al Consiglio.

CAPO IV

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

Art. 32

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare, convocata e presieduta dal Presidente, si costituisce, oltre che per trattare particolari argomenti ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti ad essa demandati dal Presente Regolamento o per accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

2. Il Presidente può altresì convocare la Conferenza dei Capigruppo per altri particolari argomenti di forte rilevanza.

3. Alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo sono invitati a partecipare il Presidente, il VicePresidente e, su specifici argomenti, possono essere, altresì, invitati a partecipare i Presidenti di Commissioni Consiliari.

4. In caso di contestuale assenza o impedimento del Capogruppo e Vice Capogruppo, i Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza.

5. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti non meno della metà dei Capigruppo. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale e procede alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza dei Capigruppo.

6. Quando nella Conferenza non si raggiunge un accordo unanime, il Presidente decide autonomamente.

7. In casi eccezionali, la convocazione del Consiglio e l'inserimento di atti dovuti e urgenti nell'ordine dei lavori possono essere decisi dal Presidente anche al di fuori delle modalità stabilite dal presente articolo.

8. Le proposte della Conferenza dei Presidenti di Gruppo su argomenti politici o amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

9. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente del l'Ufficio Consiglio Provinciale.

10. Ai fini del presente Regolamento, l'espressione "Capigruppo" equivale a "Presidente di Gruppo".

Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

TITOLO IV LAVORI DEL CONSIGLIO

CAPO I POTERE DI INIZIATIVA

Art. 33 INIZIATIVA

Il potere di iniziativa per l'adozione di atti normativi e amministrativi di competenza del Consiglio Provinciale appartiene al Presidente, all'Assemblea dei Sindaci, alle Commissioni Consiliari, ai Gruppi Consiliari, a ciascun Consigliere, nonché ai cittadini nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento sugli Istituti di partecipazione dell'Ente.

Art. 34 INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per l'adozione dei Regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio Provinciale è esercitata mediante la presentazione al Presidente, da parte di 15.000 cittadini, di un articolato o di un testo di deliberazione, accompagnato da relazione illustrativa.

2. Le modalità della raccolta e della verifica delle firme, della presentazione della proposta, le forme e le modalità della collaborazione degli uffici provinciali ai promotori dell'iniziativa, i limiti ed il giudizio di ammissibilità sono disciplinati da apposito Regolamento sugli istituti di partecipazione.

Art. 35 ESAME DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE

1. In caso di giudizio di ammissibilità favorevole, il Presidente trasmette la proposta alla Commissione Consiliare competente per materia per l'espressione del parere.

2. Il Presidente deve assicurare che la proposta di iniziativa popolare sia posta all'ordine del giorno della Commissione Consiliare nel termine di 15 giorni dalla sua trasmissione.

3. In ogni caso, il Presidente deve iscrivere all'O.d.g. del Consiglio Provinciale la proposta di iniziativa popolare, nel testo redatto dai promotori, per essere esaminata e discussa in una seduta da tenersi entro 60 giorni dalla sua presentazione.

4. Se entro 60 giorni dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare il Consiglio Provinciale non si è ancora espresso in merito, essa è iscritta di diritto all'O.d.g. del Consiglio Provinciale e discussa nella prima seduta utile, con precedenza su ogni altro argomento.

5. Salvo il caso in cui, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio Provinciale decida di sottoporre la proposta a consultazione generale della popolazione, la discussione deve concludersi con una votazione sul merito della proposta, da adottarsi entro il

termine perentorio di 4 mesi dalla data di presentazione. L'esito della votazione deve essere tempestivamente comunicato da parte del Presidente ai promotori dell'iniziativa.

6. La Commissione Consiliare o il Consiglio Provinciale possono disporre l'audizione dei promotori dell'iniziativa popolare.

7. La seduta del Consiglio Provinciale può essere convocata in forma aperta. Ad essa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i promotori dell'iniziativa popolare.

Art. 36

INIZIATIVA COMUNALE

1. I Comuni della Provincia possono proporre l'adozione di Regolamenti o atti amministrativi con i limiti e le modalità stabiliti dal Regolamento sugli istituti di partecipazione.

2. Si applicano alle proposte di iniziativa comunale le norme del presente Regolamento relative alle proposte di iniziativa popolare.

Art. 37

PETIZIONI POPOLARI

1. Nel caso in cui le petizioni riguardino argomenti di competenza del Consiglio Provinciale, il Presidente trasmette le stesse alla Commissione Consiliare competente per materia per l'esame in sede referente. In questo caso il Presidente deve assicurare che la petizione sia posta all'O.d.g. della Commissione Consiliare medesima. In ogni caso il Presidente deve iscriverla all'O.d.g. del Consiglio Provinciale in una seduta da tenersi entro 60 giorni dalla data di presentazione. La discussione in Consiglio Provinciale deve chiudersi con una motivata presa di posizione sull'oggetto della petizione, che deve essere immediatamente comunicata ai rappresentanti dei firmatari da parte del Presidente.

2. La Commissione Consiliare o il Consiglio Provinciale possono disporre l'audizione dei cittadini rappresentanti i firmatari.

3. La seduta del Consiglio Provinciale con all'O.d.G. la petizione può essere convocata in forma aperta. Ad essa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i firmatari.

Art. 38

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. I progetti di cui agli artt. 33 e seguenti di atti normativi, le proposte di programmi e provvedimenti amministrativi ed ogni altra proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Provinciale, devono essere presentati per iscritto al Presidente

2. Ogni proposta deve essere accompagnata da una breve relazione illustrativa e da uno schema della deliberazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Provinciale.

3. Il Presidente, ricevute le proposte di cui al comma 1, inserisce le stesse nel programma dei lavori e nel calendario delle sedute del Consiglio Provinciale.

4. La proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri, viene assegnata dal Presidente alla Commissione Consiliare competente per materia.

5. Le proposte del Presidente sulle materie di competenza del Consiglio Provinciale possono essere iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale medesimo, solo previa loro sottoposizione al parere della Commissione Consiliare competente per materia.

6. Le proposte all'esame del Consiglio Provinciale possono essere ritirate dai proponenti fino alla chiusura della discussione generale, ma non dopo che sia stato eventualmente deliberato il passaggio alla discussione degli articoli o delle singole parti o paragrafo dell'atto. Per le proposte di iniziativa consiliare è necessaria la richiesta unanime dei proponenti.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E ORDINE DEL GIORNO

Art. 39

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E CALENDARIO DELLE SEDUTE

Il Consiglio Provinciale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, attraverso l'articolazione in sedute ordinarie e straordinarie.

La programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale è attuata mediante l'adozione, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo del Regolamento, di un documento, denominato "Programma dei lavori", contenente gli argomenti da porre all'O.d.g. del Consiglio Provinciale nell'arco di tempo considerato dal programma.

Art. 40

ADOZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI

Il Presidente definisce il programma dei lavori tenendo conto degli adempimenti posti dallo Statuto e dalle leggi al Consiglio Provinciale, delle richieste dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari e dei singoli Consiglieri, nonché delle richieste di iniziativa popolare e comunale e delle petizioni popolari.

Art. 41

VARIAZIONI AL PROGRAMMA DEI LAVORI

1. La variazione del programma dei lavori può essere richiesta da cinque Consiglieri, da tre Capigruppo o dal Presidente, in relazione a situazioni sopravvenute. Il Presidente decide sulla proposta di variazione secondo le modalità stabilite nell'articolo precedente.

2. E' fatta salva la modifica del programma dei lavori ad opera del Presidente per inserirvi argomenti che, per disposizione dello Statuto o delle leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato dal medesimo programma dei lavori.

Art. 42

ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio Provinciale può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'O.d.g. della seduta.

2. L'O.d.G. dei lavori del Consiglio Provinciale è formulato dal Presidente, sulla base del programma dei lavori.

3. Gli argomenti già iscritti all'O.d.G. dei lavori del Consiglio Provinciale, non trattati oppure non definiti, sono inseriti d'ufficio ai primi punti dell'O.d.G. della seduta immediatamente successiva del Consiglio Provinciale, anche in deroga a quanto disciplinato dal successivo articolo 89 del presente Regolamento.

Art. 43

LINEE PROGRAMMATICHE

Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio successiva all'elezione, il Presidente presenta al Consiglio per la presa d'atto le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato. A seguito del rinnovo del Consiglio provinciale presenta, nello stesso termine di cui sopra, le linee programmatiche aggiornate.

CAPO III DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 44

SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le sedute del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.
 2. Sono da considerarsi sessioni ordinarie le sedute in cui si discute di:
 - Bilancio di previsione;
 - Conto consuntivo;
 - Verifiche degli equilibri di bilancio;
 - Verifiche dello stato di attuazione dei programmi.
- Sono straordinarie tutte le altre sedute del Consiglio.

Art. 45

SEDUTE PUBBLICHE E SEDUTE SEGRETE

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche.
2. Il Consiglio Provinciale si riunisce in seduta segreta quando si tratti di questioni che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità delle persone o che comunque comportino valutazioni sulle qualità delle persone stesse.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico tali da far ritenere dannosa, per la Provincia o per terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio Provinciale, su proposta motivata del Presidente o di un terzo dei Consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con esplicita indicazione dei motivi.
4. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio e il Segretario Generale, vincolati al segreto d'ufficio. Non è ammessa la registrazione degli interventi e il verbale dovrà essere redatto in forma indeterminata.

Art. 46

SEDUTE APERTE

1. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico - sociale, il Consiglio Provinciale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali argomenti, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola disciplinato secondo le modalità previste dal presente Regolamento per i Consiglieri.
2. Durante le sedute aperte non possono essere deliberate autorizzazioni o impegni di spesa a carico della Provincia.

Art. 47

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, vacanza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vice Presidente, la convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.E.L..
2. Qualora un quinto dei Consiglieri richieda la convocazione del Consiglio Provinciale o comunque la trattazione da parte del Consiglio Provinciale stesso di determinati argomenti, anche non compresi nel programma dei lavori, il Presidente deve obbligatoriamente inserire l'argomento richiesto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio Provinciale da tenersi entro dieci giorni dalla richiesta, ovvero, nel caso che non siano in calendario sedute del Consiglio Provinciale, riunire il Consiglio Provinciale medesimo, inserendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto, entro il predetto termine di dieci giorni dalla richiesta.

Art. 48

CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare;
- b) il giorno, l'ora e la sede della adunanza;
- c) l'indicazione dei caratteri della seduta (ordinaria o straordinaria, di prima o di seconda convocazione, pubblica o segreta);
- d) il soggetto ad iniziativa del quale è convocato il Consiglio Provinciale;
- e) la data e la firma del Presidente o di chi ha convocato il Consiglio ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Art. 49

PUBBLICITA' E INVIO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Provinciale devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio on line della Provincia.
2. Il Presidente può disporre la divulgazione a mezzo di appositi manifesti da affiggersi negli spazi pubblici almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza o attraverso i normali mezzi di comunicazione.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono notificati ai Consiglieri al domicilio eletto o alla residenza a mezzo di messi abilitati, raccomandata postale o posta elettronica certificata almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza per le sedute ordinarie e 3 giorni liberi per le sedute straordinarie. E' consentita, altresì, la notifica per il tramite di posta elettronica ordinaria, ove tale modalità sia autorizzata per iscritto dal Consigliere. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono, inoltre, inviati per conoscenza ai Gruppi Consiliari.
4. Il Presidente, nei casi di particolare necessità e urgenza, può convocare sedute straordinarie del Consiglio Provinciale o integrare l'ordine del giorno di una seduta del Consiglio Provinciale già convocata almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
5. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso di convocazione deve essere inviato ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla seduta del Consiglio Provinciale.
7. I Consiglieri che non risiedono nel territorio della Provincia possono designare un loro domiciliatario residente in un Comune della Provincia, comunicando per iscritto al Presidente del Consiglio il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere recapitati gli avvisi di convocazione.

Art. 50

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Provinciale, salvo quanto disposto in ordine alla prima seduta, è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, vacanza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano presente ad apertura dei lavori, individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.E.L..

Art. 51

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale dopo le elezioni è convocata dal Presidente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella sua prima seduta il Consiglio Provinciale procede, nell'ordine:
 - alla convalida degli eletti;

- al giuramento del Presidente, che indossa la fascia-distintivo, e legge la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Costituzione italiana e, nell’espletamento del mandato, di osservare le leggi della Repubblica, della Regione Puglia, lo Statuto ed i Regolamenti di questa Provincia”.
3. La seduta è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere che segue per anzianità così come specificato nel precedente articolo.

Art. 52

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

1. Contestualmente alla convocazione o all’integrazione dell’O.d.g., dovranno essere depositati presso l’Ufficio del Consiglio, per la libera consultazione, tutti gli atti e i documenti riguardanti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione se la proposta non è stata depositata ai sensi del precedente comma primo.

Art. 53

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL SEGRETARIO E DI SOGGETTI ESTERNI

1. Ai lavori del Consiglio partecipa il Segretario Generale della Provincia che cura il verbale della seduta.
2. Sono invitati a partecipare alla seduta in cui si trattano l’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni, l’adozione di piani finanziari, la verifica annuale degli equilibri di bilancio, l’approvazione del rendiconto consuntivo, i Revisori dei Conti.
3. Il Presidente può convocare per la partecipazione ai lavori del Consiglio Provinciale anche i dirigenti dell’Ente per assistere il relatore a relazionare su determinati argomenti; può altresì invitare, a scopo consultivo, i Presidenti di Aziende Speciali, Enti ed Istituzioni, i rappresentanti della Provincia in seno a enti, consorzi, società a partecipazione provinciale, nonché consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi elaborati per conto della Provincia.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 54

APERTURA DELLA SEDUTA – SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. All’ora indicata nell’avviso di convocazione o, comunque, entro i successivi 15 minuti, il Presidente fa procedere da parte del Segretario Generale all’appello nominale.
2. Qualora i Consiglieri non siano presenti in numero pari a quello stabilito dal comma 5 dell’art. 8 dello Statuto, il Presidente dispone che si proceda a un secondo appello trascorsi sessanta minuti dall’ora di convocazione.
3. Qualora, anche al secondo appello, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto nel verbale.
4. Una volta raggiunto, con i componenti presenti, il numero legale, questo si considera presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà di ciascun Consigliere di chiederne la verifica. Per verificare se il Consiglio Provinciale è in numero legale il Presidente ordina l’appello.
5. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale.
6. Se il Consiglio Provinciale non è in numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
7. In mancanza di chi possa presiedere la seduta del Consiglio ai sensi del precedente art. 50, la diserzione della seduta o lo scioglimento della stessa per mancanza del numero legale, sono comunque attestati dal Segretario nel verbale.

Art. 55

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione sia dichiarata deserta, il Presidente, qualora non sia già previsto nell'avviso di prima convocazione, può decidere di far trattare gli argomenti della seduta dichiarata deserta in seconda convocazione. In tal caso il Consiglio può deliberare validamente, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni di legge e di Statuto richiedano un quorum speciale, con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell' art. 54.

Art. 56

APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. La seduta segue con la messa in approvazione, previa eventuale lettura, del processo verbale della seduta precedente.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Art. 57

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E INTERVENTI COMMEMORATIVI

1. In apertura di seduta, concluse le formalità preliminari, e ascoltato l'inno di Mameli, il Presidente svolge eventuali comunicazioni mettendo i Consiglieri al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.
2. Sulle comunicazioni può per cinque minuti intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun Gruppo.
3. All'inizio della seduta il Presidente può eccezionalmente consentire brevi interventi concernenti peraltro solo commemorazioni di altissime personalità, o diretti a sottolineare avvenimenti di particolare importanza che abbiano coinvolto l'opinione pubblica.

Art. 58

NUMERO E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun componente può intervenire per un massimo di due volte con la limitazione di trenta minuti complessivamente nei due interventi.
2. Il Presidente stabilisce la durata degli interventi nelle discussioni aventi ad oggetto:
 - l'esame e l'approvazione dei bilanci;
 - l'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo proposto dal Presidente;
 - la discussione sulle dimissioni presentate dal Presidente;
 - l'elezione dei rappresentanti del Consiglio Provinciale in Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione provinciale;
 - le verifiche sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
3. Negli altri casi, gli oratori devono attenersi, di norma, ai seguenti limiti di tempo:
 - a) Venti minuti per lo svolgimento di qualsiasi relazione e per la illustrazione di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno;
 - b) Trenta minuti per i due interventi della discussione generale;
 - c) dieci minuti per le dichiarazioni di voto sui progetti di atti normativi, sulle proposte di programmi, bilanci e provvedimenti amministrativi generali;
 - d) cinque minuti per gli interventi nella discussione su singoli articoli, parti o paragrafi di un testo anche in caso di proposizione di emendamenti; per gli interventi nella discussione generale sulle mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno; per gli interventi sulle interrogazioni, interpellanze e tutte le dichiarazioni di voto, richiami al Regolamento non previste nel precedente punto c);

- e) tre minuti per dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto al termine dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
4. Apposito strumento segnalerà la fine del tempo a disposizione dell'intervento.

Art. 59

MOZIONI D'ORDINE

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine per richiamare il Consiglio Provinciale alla esatta applicazione della legge, dello Statuto della Provincia, del Regolamento e dell'ordine del giorno, nonché per l'inversione degli argomenti all'O.d.g.
2. Sulla mozione, dopo aver ascoltato un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno, decide il Consiglio.

Art. 60

QUESTIONE SOSPENSIVA E QUESTIONE PREGIUDIZIALE

1. Prima dell'inizio della discussione su un argomento ciascun Consigliere può presentare una questione pregiudiziale o sospensiva. Quando la discussione sia già iniziata è necessaria la presentazione da parte di almeno tre Consiglieri.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento cui si riferisce. Sulle predette questioni hanno facoltà di intervenire, oltre al proponente, un oratore a favore ed uno contro, per non oltre cinque minuti ciascuno.
5. Sulle questioni sollevate decide il Consiglio Provinciale per alzata di mano.

Art. 61

FATTO PERSONALE E FATTO LESIVO DELLA ONORABILITA'

1. E' fatto personale il ritenersi intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale, e il Presidente decide in merito. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio Provinciale, senza discussione, per alzata di mano.
2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio Provinciale o comunque discuterli.
3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Consigli Provinciali, i Consiglieri che di essi abbiano fatto parte hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.
4. Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere si ritenga accusato di fatti lesivi della propria onorabilità, egli, precisando per iscritto le frasi riferite ai fatti medesimi, può chiedere al Presidente di nominare una Commissione che giudichi il fondamento dell'accusa. Il Presidente decide in merito. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio Provinciale, senza discussione, per alzata di mano.
5. Alla Commissione è assegnato un termine per presentare le proprie conclusioni. Non è ammessa la pubblicità dei lavori della Commissione. La seduta nella quale vengono precisate le conclusioni è riservata. Le conclusioni stesse sono presentate al Consiglio Provinciale, il quale ne prende atto senza dibattito, né votazione.

Art. 62

RICHIAMI ALL'ARGOMENTO

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio Provinciale, senza discussione, decide per alzata di mano.

Art. 63

RICHIAMI AL REGOLAMENTO

1. E' permesso ad ogni consigliere chiedere la parola per il richiamo al regolamento anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'O.d.G.
2. In tale richiamo che non può eccedere la durata di 10 minuti possono intervenire un consigliere a favore ed uno contro per non più di 5 minuti.
3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Art. 64

DIVIETO DI INTERRUZIONE O RINVIO DELLA DISCUSSIONE

Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 65

DINEGO DI ACCETTAZIONE E SVOLGIMENTO DI STRUMENTI REGOLAMENTARI

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di qualsiasi strumento regolamentare che sia formulato con frasi sconvenienti o sia relativo ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione o che abbia palese intento dilatorio, e può rifiutarsi di metterlo a votazione. Se il proponente insiste, il Presidente si rimette al Consiglio medesimo, che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 66

DISCUSSIONE GENERALE

1. La discussione ha inizio con l'illustrazione dell'argomento da parte del proponente, a cui segue l'intervento del relatore nominato dal Presidente della Commissione Consiliare competente.
2. Le proposte del Presidente sono dallo stesso illustrate.
3. Le proposte delle Commissioni Consiliari sono illustrate dal Presidente della Commissione Consiliare o da un altro componente espressamente incaricato.
4. Le proposte dei Gruppi Consiliari sono illustrate dal Capogruppo o, in caso di sua assenza, da altro componente del medesimo Gruppo..
5. Le proposte di iniziativa popolare o di iniziativa comunale sono illustrate dal Presidente o da altro Consigliere all'uopo delegato.
6. Terminata l'illustrazione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che chiedano di intervenire.

Art. 67

ORDINI DEL GIORNO

1. Durante la discussione generale possono essere presentati O.d.G. riguardanti il contenuto dell'atto, che servano d'istruzione o al Presidente per l'esecuzione dell'atto o alle Commissioni Consiliari, nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.
2. Gli O.d.g. vanno illustrati dai presentatori nel corso degli interventi in sede di discussione generale.
3. Il presentatore di un O.d.g. ha facoltà di illustrarlo alla fine della discussione stessa per un tempo non superiore a tre minuti.
4. Il Consiglio Provinciale decide sugli O.d.g. presentati per alzata di mano.
5. Se gli O.d.g. rivolti al Presidente, quale organo esecutivo, vengono da lui accolti, non si procede a votazione.

Art. 68

DISCUSSIONE SUGLI ARTICOLI O SU SINGOLE PARTI O PARAGRAFI DELLA PROPOSTA

1. In caso di proposta di deliberazione avente ad oggetto atti normativi suddivisi in articoli o provvedimenti composti o suddivisibili in parti o paragrafi distinti, qualora lo richieda un quinto dei Consiglieri presenti - e la richiesta sia presentata prima che sia dichiarata aperta la discussione generale o, in casi di particolare rilevanza, fino alla chiusura della stessa - si procede all'esame specifico di quegli articoli, parti o paragrafi del testo su cui si ritenga opportuno un ulteriore dibattito.
2. In tal caso, su ciascun articolo, parte o paragrafo della proposta di deliberazione si svolge una nuova discussione a cui possono intervenire tutti i Consiglieri per non più di cinque minuti ciascuno anche se siano proponenti di emendamenti.

Art. 69

REPLICHE E DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Chiusa la discussione, è data facoltà di parola ai relatori.
2. Prima della votazione finale è consentita la dichiarazione di voto da parte di un rappresentante di ciascun Gruppo Consiliare, nonché ai Consiglieri dissenzienti rispetto alla posizione del Gruppo Consiliare di appartenenza.

Art. 70

PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI EMENDAMENTI

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, nonché emendamenti ad emendamenti, senza osservanza di termini e cioè fino al momento della dichiarazione di voto.
2. Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente della Commissione Consiliare competente quando la proposta di deliberazione è ancora al suo esame; successivamente devono essere presentati al Presidente, o fino al giorno precedente la seduta del Consiglio Provinciale o direttamente nel corso della seduta.
3. Gli emendamenti possono essere presentati solo per iscritto, corredati dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ove prescritti in relazione al contenuto della proposta di deliberazione.
4. Gli emendamenti presentati nelle Commissioni Consiliari e da queste respinti possono essere ripresentati in Assemblea.
5. Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.
6. Il Presidente può stabilire la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento con le modalità di cui all'art. 80 del presente Regolamento.
7. Ove il Consiglio non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma 3 o comunque a quelli posti a corredo della proposta di deliberazione, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione, previa votazione favorevole dell'apposito emendamento.
8. Nei confronti degli emendamenti non è ammessa la presentazione della questione pregiudiziale o sospensiva.

CAPO V DELLA VOTAZIONE

Art. 71

VOTAZIONE

1. La votazione sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno si svolge nell'ordine e secondo le modalità seguenti:

- a) le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sulla proposta di deliberazione, a seconda del momento in cui sono state sollevate;
 - b) le proposte di emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi sono votate prima dell'articolo o della parte dell'atto cui si riferiscono;
 - c) i progetti di atti normativi e le proposte di deliberazione aventi ad oggetto atti composti o suddivisibili in articoli o parti distinte, sono votati - qualora lo richieda un quinto dei Consiglieri presenti - articolo per articolo o per parti separate e poi con votazione finale. Nel caso si proceda alla votazione articolo per articolo o per parti separate, la votazione avviene soltanto su quegli articoli o su quelle parti di cui sia stata espressamente richiesta apposita votazione. La votazione avviene nell'ordine in cui gli articoli o le parti stesse sono inserite nella proposta di deliberazione. In caso di richieste fra loro contrastanti decide il Consiglio Provinciale per alzata di mano senza discussione.
2. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 72

VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. Il Consiglio Provinciale vota di regola in forma palese per alzata di mano o, qualora lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, per appello nominale.
2. La richiesta di votazione per appello nominale può essere presentata fino al momento in cui il Presidente abbia invitato il Consiglio stesso a votare.
3. La votazione per alzata di mano può essere soggetta a riprova prima della proclamazione del risultato. La richiesta va fatta dopo la conta e l'annuncio dei voti a favore e di quelli contrari. Il Presidente decide sul risultato della prova e della riprova che, se necessario, possono ripetersi.

Art. 73

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Per il voto con appello nominale, il Presidente indica il significato del "sì" e del "no" ed estrae a sorte il nome di un Consigliere. L'appello nominale comincia da questo nome, per continuare in ordine alfabetico e riprende, poi, nello stesso ordine fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Consiglieri risultati assenti.
2. Il Segretario Generale tiene nota dei voti; il Presidente proclama il risultato della votazione.

Art. 74

VOTAZIONE SEGRETA

1. In caso di votazione su persone o qualità delle stesse da valutarsi discrezionalmente si procederà, da parte del Consiglio Provinciale, alla votazione a scrutinio segreto mediante schede appositamente predisposte dalla Segreteria Generale. Il Presidente è assistito da tre scrutatori dallo stesso individuati tra i Consiglieri ed indica apposito sito dove si possa svolgere segretamente la votazione.
2. Nella votazione a mezzo scheda ciascun Consigliere scrive nella stessa il proprio voto accanto al nominativo della persona o delle persone da eleggere.

Art. 75

DICHIARAZIONE DI NON PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE

1. I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di non partecipare alla votazione.
2. Non sono computati tra i votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione. Sono invece computati fra i votanti gli astenuti.

Art. 76

VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti in votazione per primi quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
3. Qualora gli emendamenti presentati ad uno stesso testo siano tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 77

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono valide quando, in presenza del numero legale, ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento richiedano una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 78

DIVIETO DI PARLARE IN CORSO DI VOTAZIONE

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 79

ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

Quando il numero dei voti dell'urna risulti superiore al numero dei votanti, o se si verificano altre irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 80

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Il risultato della votazione del Consiglio Provinciale è proclamata dal Presidente.

Art. 81

CORREZIONI FORMALI

1. Ciascun Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio Provinciale sulle correzioni di forma che la proposta di deliberazione richiede, nonché su quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo dell'atto e con alcune delle sue disposizioni, e proporre le rettifiche che ritenga opportune. Il Consiglio Provinciale, sentiti il presentatore dell'emendamento e i relatori, decide per alzata di mano.
2. Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata successivamente all'approvazione dell'atto, il Presidente propone nella seduta immediatamente successiva alla rilevazione, le rettifiche che ritenga opportune in un momento successivo. Il Consiglio Provinciale decide in merito per alzata di mano.

CAPO VI ORDINE NELLE SEDUTE

Art. 82 ORDINE NELLE SEDUTE

1. Se un Consigliere turba l'ordine durante le sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale.
2. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda in ingiurie, minacce o vie di fatto, provochi tumulti o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sospensione della seduta. In tal caso il Consiglio si intende riconvocato per il giorno seguente per l'ora in cui si è verificata la sospensione, informando tempestivamente i consiglieri assenti, senza alcuna formalità.

Art. 83 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste ai lavori del Consiglio fuori dallo spazio riservato ai Consiglieri, tenendo un comportamento corretto e astenendosi da manifestazioni plateali di assenso o dissenso e da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri. Il Presidente può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi in altro modo lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nella sala dell'adunanza se non a richiesta del Presidente.

Art. 84 TUMULTO IN AULA

Qualora sorga tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. In questo secondo caso il Consiglio Provinciale si intende riconvocato per il giorno seguente alla medesima ora, salva diversa disposizione del Presidente.

CAPO VII VERBALIZZAZIONE

Art. 85 PROCESSO VERBALE

1. Il verbale della adunanza costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale.
2. I processi verbali sono redatti a cura del Segretario Generale. E' vietata la registrazione delle sedute segrete.

Art. 86 CONTENUTO DEL VERBALE

1. Il processo verbale deve rappresentare il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
2. Esso contiene l'indicazione dei punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni su ogni proposta di deliberazione.
3. Dal verbale deve risultare se la seduta sia stata pubblica, segreta o aperta, e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati

in modo sintetico.

5. Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto da soggetti incaricati ed allegato all'originale dell'atto deliberativo.
6. Ogni Consigliere può chiedere che nel processo verbale della seduta sia riportata una propria breve dichiarazione o, in modo sintetico, i motivi di un voto.
7. Il verbale della seduta segreta deve essere redatto in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone o discredito all'Ente.
8. Il processo verbale delle adunanze consiliari è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
9. La firma del Segretario Generale attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettifiche che potranno esservi apportate in sede di approvazione dello stesso nelle successive sedute del Consiglio Provinciale.

Art. 87

DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri, tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Ogni volta che un Consigliere lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o integrazioni.
3. Ultimata l'eventuale lettura, il Presidente chiede al Consiglio Provinciale se vi siano osservazioni relative al verbale.
4. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato, modificato od inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.
6. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio stesso per conoscere se visiano opposizioni alla stessa. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata. Altrimenti essa è messa a votazione per alzata di mano.
7. A conclusione, il Presidente mette a votazione il verbale della seduta.
8. Gli originali dei processi verbali delle sedute del Consiglio Provinciale sono depositati nell'apposito archivio a cura del Segretario Generale.
9. Il Segretario Generale provvede al rilascio di copie, estratti, certificazioni desunte dai predetti registri.

Art. 88

PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni vengono pubblicate, a norma di legge, nell'Albo pretorio on line della Provincia.

TITOLO V

I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

CAPO I

STRUMENTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Art. 89

INTERROGAZIONI - PRESENTAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. L'interrogante può chiedere che la risposta del Presidente o Consigliere da lui delegato venga data per iscritto o nella Commissione Consiliare competente. In tal caso, la risposta deve essere comunicata all'interrogante entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 90

INTERPELLANZE - PRESENTAZIONE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta sua o su questioni di particolare rilievo o carattere generale.
2. L'interpellante può chiedere che la risposta del Presidente o suo delegato venga data per iscritto o nella Commissione Consiliare competente. In tal caso, la risposta deve essere comunicata all'interpellante entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 91

DISCUSSIONE DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. In ciascuna seduta del Consiglio Provinciale, subito dopo l'espletamento delle attività di cui agli artt. 53, 54 e 55 vengono svolte le interrogazioni ed interpellanze acquisite al protocollo entro il giorno antecedente alla convocazione del Consiglio.
2. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze può essere dedicata una intera seduta consiliare.
3. Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.
4. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso, hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze e, dopo le dichiarazioni del Presidente o del Consigliere da lui delegato, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 92

SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

1. L'illustrazione e la risposta devono, ciascuna, essere contenute, di norma nel tempo di dieci minuti.
2. Se l'interrogazione o l'interpellanza è presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi.
3. Il Presidente può incaricare un Consigliere delegato di rispondere.
4. Nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze possono prendere la parola soltanto i Consiglieri che le hanno presentate, per un massimo di cinque minuti ciascuno, ed il Presidente o il Consigliere incaricato della risposta.
5. Se l'interrogante o l'interpellante è assente al suo turno, perde il diritto alla risposta e l'interrogazione o l'interpellanza viene dichiarata decaduta o, se riproposta, discussa nella seduta successiva.

Art. 93

REPLICA DELL'INTERROGANTE O DELL'INTERPELLANTE

1. Le risposte del Presidente o del Consigliere delegato possono dar luogo a replica dell'interrogante dell'interpellante per dichiarare, nel tempo massimo di tre minuti, se sia o meno soddisfatto.
2. Se l'interrogazione od interpellanza è presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta a ciascuno di essi.

Art. 94

QUESTION - TIME – PRESENTAZIONE DISCUSSIONE

1. Ciascun Consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'O.d.g. che interessino la Provincia.

2. La question-time deve essere formulata per iscritto e consegnata entro le ore 8,00 del giorno stabilito per la seduta consiliare al Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
3. Il Consigliere ha facoltà di illustrare la domanda di attualità presentata in apertura di seduta.
4. Il Presidente o il Consigliere delegato competente hanno facoltà di rispondere alla domanda del Consigliere, il quale può replicare immediatamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. I tempi di illustrazione, di risposta e di soddisfazione/insoddisfazione sono quelli già previsti agli artt. 90 e 91 del presente Regolamento.
6. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto o se il Presidente o il Consigliere delegato non sono presenti, ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la stessa può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione o interpellanza.

Art. 95 MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto e firmata da uno o più Consiglieri, tendente a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza ed a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Presidente.
2. Le mozioni devono essere presentate almeno tre giorni prima della convocazione della seduta nella quale se ne chiedi la discussione.
3. Le mozioni presentate nell'ambito di una seduta consiliare sono iscritte all'O.d.g. della prima seduta successiva del Consiglio Provinciale.
4. Possono altresì essere presentate mozioni anche su questioni di politica interna ed internazionale che abbiano riscosso particolare attenzione dell'opinione pubblica. In questo caso non si applicano i disposti dei commi 2 e 3 e le mozioni possono essere presentate e, con decisione della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, approvate anche nel corso della stessa seduta consiliare.

Art. 96 DISCUSSIONE UNICA E VOTAZIONE DI PIU' MOZIONI

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una unica discussione. In questo caso, ha diritto di parlare, prima che si apra la discussione, un proponente per ciascuna mozione.
2. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non sia incompatibile con le altre mozioni.

Art. 97 ORDINI DEL GIORNO - DELIBERE DI INDIRIZZO

1. Gli ordini del giorno, riguardanti proposte di indirizzo su problematiche diverse, per essere sottoposti all'attenzione del Consiglio Provinciale, vanno formulati per iscritto a firma di uno o più Consiglieri.
2. Per la loro presentazione, discussione ed approvazione, si applicano i criteri previsti dall'articolo 93 del presente Regolamento.
3. Sono, altresì, strumento di indirizzo le delibere di indirizzo per la cui trattazione si seguiranno i percorsi stabiliti per le delibere di competenza del Consiglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 49 del T.U.E.L..

Art. 98 DISCUSSIONE CONGIUNTA DI MOZIONI, INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

1. Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze ed interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga una unica discussione, anche in una apposita seduta consiliare.

2. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'art. 45, subito dopo il Presidente.

Art. 99

DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

1. Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla discussione delle deliberazioni consiliari.
2. Il proponente deve illustrare la mozione nel tempo di venti minuti. Gli interventi sono contenuti nel termine di cinque minuti. E' ammessa dichiarazione di voto da parte di ogni singolo Consigliere.
3. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli O.d.g. che le concernono.

Art. 100

RISOLUZIONI

1. Le risoluzioni consistono in documenti di indirizzo al Presidente presentati a conclusione di un dibattito.
2. Le risoluzioni non attengono a proposte di deliberazione, ma ad argomenti di natura politico-amministrativa, che hanno formato oggetto di discussione.
3. Le risoluzioni possono essere presentate da ciascun Consigliere e costituiscono atti deliberativi a sé stanti.
4. Per la durata degli interventi si applica l'art. 57, comma 3, del presente Regolamento.

CAPO II

FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 101

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Consiglio Provinciale vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi provinciali e della dirigenza, degli indirizzi generali, dei programmi, dei piani settoriali e delle deliberazioni adottate.
2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il Consiglio Provinciale si avvale dell'attività delle Commissioni Consiliari.

Art. 102

CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il controllo analogo sulle società partecipate è assicurato, oltre che con le modalità previste dagli statuti delle singole società partecipate, anche con le seguenti procedure:

- a) Il Presidente propone annualmente al Consiglio Provinciale la deliberazione degli indirizzi che la società partecipata è tenuta ad osservare nel corso dell'esercizio, alla stregua della previsione di cui all'art. 42, comma 2, lett. g.), nella quale viene definito, in particolare, l'interesse pubblico generale che deve informare l'azione della società;
- b) La società relaziona trimestralmente al Presidente sul grado di realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi annuali;
- c) Il Consiglio Provinciale, entro il mese di gennaio di ogni anno, discute ed approva, unitamente agli indirizzi di cui al punto a. anche la relazione consuntiva della società sull'osservanza degli indirizzi nell'esercizio precedente.

Art. 103

VERIFICHE SULLA GESTIONE

1. Nella seduta in cui si discute del conto consuntivo, il Consiglio sarà informato sulla valutazione del nucleo di valutazione e sui referti del controllo di gestione. Terminata la discussione, il Consiglio Provinciale esprime le proprie valutazioni sotto forma di O.d.g..
2. Le verifiche, di competenza consiliare, sullo stato di attuazione dei programmi sono disciplinate dal Regolamento di contabilità.

CAPO III NOMINE

Art. 104

NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Le proposte di deliberazioni relative a nomina o designazione di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni devono essere corredate dal curriculum vitae sottoscritto da ciascun candidato contenente, oltre alle generalità, il titolo di studio, le esperienze professionali ed amministrative attinenti alla nomina o designazione.
2. Il curriculum vitae dovrà essere corredato da una dichiarazione del candidato dalla quale risulti:
 - a) L'assenza di possibili situazioni di afferenza di interessi fra attività esercitate e competenze istituzionali dell'ente, azienda o società cui l'incarico eventuale si riferisce;
 - b) L'elenco delle condanne penali eventualmente subite nonché quello di eventuali carichi pendenti. Eventuali dichiarazioni mendaci contenute negli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 comportano l'automatica decadenza del nominato dalla carica ricoperta.
3. Per le nomine o designazioni dei Consiglieri, il Presidente provvede con un congruo anticipo ad informare i gruppi consiliari degli incarichi da rinnovare, per consentire la presentazione delle candidature da parte degli stessi. Per le nomine esterne, il Presidente provvede all'affissione all'Albo del relativo avviso.
4. I curricula e le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere preventivamente esaminati da parte della Commissione Consiliare competente. La Commissione valuterà i curricula con specifico riferimento al settore in cui opera l'ente, l'azienda, l'istituzione di destinazione, al fine di individuare con obiettività l'idoneità dei candidati. Al termine dell'esame delle candidature, la Commissione sottopone al Consiglio l'elenco dei soggetti ritenuti idonei, motivando le eventuali esclusioni.
5. I rappresentanti nominati o designati dal Consiglio sono tenuti a presentare al Presidente, ogni anno, in occasione dell'esame del conto consuntivo una relazione sull'attività svolta. Le modalità ed i termini per l'eventuale dibattito consiliare, cui tali relazioni possono dare luogo, sono decisi dal Presidente sentiti i Capigruppo.
6. I requisiti di professionalità richiesti ai candidati sono quelli indicati dalle disposizioni legislative o regolamentari o negli Statuti che disciplinano la costituzione degli organi degli enti presso i quali è prevista la nomina di competenza consiliare.
7. Ai rappresentanti del Consiglio di cui al presente articolo si applicano le stesse ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità contemplate per i Consiglieri provinciali, oltre a quelle specificatamente previste in relazione agli incarichi per cui viene effettuata la nomina o la designazione.

TITOLO VI
NORMA FINALE E TRANSITORIA

Art. 105
NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Su tutti i casi non disciplinati dalla legge o dal presente Regolamento che dovessero presentarsi durante lo svolgimento delle sedute decide il Presidente.
2. Il presente Regolamento abroga le norme regolamentari in contrasto o incompatibili con quelle in esso contenute e sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale, così come approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 15/04/2002 e successivamente modificato.